

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

nella riunione, tenuta in Roma il 24 ottobre 2007, ha adottato le decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono.

1.RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL'ALLENATORE ROSSI EZIO, NEL CORSO DELLA GARA PADOVA-LECCO DEL 14.10.2007 (Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.2007).

Il sig. Ezio Rossi, allenatore del Calcio Padova S.p.A., con atto in data 17 ottobre 2007, ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive inflittagli in relazione alla gara Padova – Lecco del 14 ottobre 2007, comminatagli con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Comunicato Ufficiale n. 47/C del 16 ottobre 2007.

La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: “perché allontanato dal campo per proteste dall’arbitro”, il Rossi, “rivolgeva allo stesso una frase offensiva (r.A e Coll. Proc. Fed.)”.

Nel rapporto dell’arbitro si legge che “al 2’ del 2T. l’allenatore del Padova Ezio Rossi è stato allontanato in quanto con voce alta e gestualità molto folcloristica protestava su una mia decisione disciplinare nei confronti di un calciatore locale”.

A sua volta il Collaboratore della Procura Federale ha riferito che al “2° minuto del secondo tempo l’allenatore del Calcio Padova è stato espulso dal terreno di giuoco dall’arbitro, il quale allontanandosi dal terreno passando davanti al sottoscritto ha profferito ad alta voce riferito all’arbitro la seguente frase “pezzo di merda”.

L’appellante, con l’atto di gravame, ha lamentato che “la sanzione comminata non appare giustificata, mai avendo avuto l’esponente l’intenzione di offendere l’Arbitro, né durante la discussione, né, tanto meno, nel recarsi negli spogliatoi, in ossequio all’ordine dello stesso”.

In particolare il sig. Ezio Rossi ha dichiarato che “in effetti, pur non ricordando di avere proferito offese rivolte a chicchessia, è doveroso evidenziare come l’espulsione sia stata comminata in una fase delicata della gara e, quindi, se il sottoscritto avesse effettivamente pronunciato la frase

che si assume essere stata sentita, la stessa non era certo rivolta all'Arbitro ma potrebbe semmai rappresentare uno sfogo di disappunto dettato dalla concitazione della partita, integralmente riconducibile a tale contesto e senza volontà di offendere alcuno. Ciò confermato dal fatto che non viene riportato alcun gesto plateale del ricorrente”.

Pertanto l'appellante ha concluso perché, “in accoglimento del reclamo proposto, ed in riforma, anche parziale della decisione adottata del Giudice Sportivo ... impugnata, previa riquilificazione giuridica dei fatti, voglia l'On.le Corte di Giustizia Federale in via principale: annullare la sanzione impugnata, disponendo per l'esponente quella dell'ammonizione. In via subordinata: comminare all'esponente un'ammonizione nella misura minima edittale o quella diversa sanzione meno afflittiva rispetto a quella disposta dal Giudice Sportivo ed impugnata; fosse ritenuta di giustizia”.

L'appellante ha depositato successivamente “memoria integrativa di reclamo”, recante la data del 22 ottobre 2007, con la quale – “letti gli atti ufficiali della gara” – ha sostenuto che “in effetti non vi è alcuna prova che la frase individuata fosse effettivamente rivolta al Direttore di gara, potendo la stessa riguardare, in ipotesi, il proprio giocatore o quello della squadra avversaria, coinvolti nella discussione, che ha condotto l'esponente alle proteste, poi sanzionate” ed ha, quindi, insistito nelle conclusioni già formulate, integrate con l'ulteriore richiesta “in secondo subordinate: - irrogare al reclamante la squalifica per un solo turno di gara”.

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all'udienza del 24 ottobre 2007, udita la relazione del componente all'uopo delegato, e l'avv. Aldo Pazzaglia, difensore dell'appellante – il quale ha insistito per l'accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere.

Le modalità del fatto contestato al sig. Ezio Rossi sono certe, giacché lo stesso appellante, con l'atto di gravame, non ha smentito quindi, di avere profferito l'espressione “pezzo di merda”, che – secondo quanto riferito dal collaboratore della Procura Federale - era indirizzata all'arbitro.

Né tale frase è stata disconosciuta con la “memoria integrativa” del 22 ottobre 2007, pur se l'appellante ha formulato la mera ipotesi che potesse essere rivolta verso “il proprio giocatore o quello della squadra avversaria, coinvolti nella discussione”.

Poiché, però, nel rapporto arbitrale non vi è alcun cenno a detta locuzione, ma solo di proteste formulate dal Rossi “con voce alta e gestualità molto folcloristica” – manifestazioni per le quali l'allenatore era stato invitato a rientrare nello spogliatoio –, si deve desumere che il destinatario della frase riferita dal collaboratore della Procura Federale, pronunciata dopo il provvedimento di allontanamento, non sembra averla percepita, perché, altrimenti, sarebbe stata riferita nel suo rapporto.

La locuzione incriminata, secondo quanto risulta dal rapporto del collaboratore della Procura Federale, avente valore di prova ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, Codice di Giustizia Sportiva, è certamente volgare, e potenzialmente idonea a ledere il prestigio della funzione e la personale reputazione dell'arbitro, nei confronti del quale era riferita, oltre che frutto di una condotta colpevole, anche alla stregua del dettato dell'art. 5, comma 1, C.G.S.; pertanto essa integra la violazione dei principi di correttezza e probità che ciascuno “soggetto che svolge attività ... comunque riferibile all'attività sportiva” è tenuto ad osservare ai sensi del dettato dell'art. 1, comma 1, C.G.S..

Peraltro – come già osservato – la frase *de qua* è stata pronunciata ed ascoltata dal collaboratore della Procura federale, che presumibilmente non mostrava elementi visibili di identificazione della

funzione svolta e, quindi, l'autore di essa – nella concitazione del momento - non si è reso conto che la sua affermazione, pronunciata all'aperto, potesse essere percepita da terzi; non vi è prova, inoltre, che – oltre al predetto collaboratore – vi fossero, nelle vicinanze, altri soggetti, mentre non risultano precedenti specifici a carico dell'incolpato.

Pertanto, questa Corte – ferma la responsabilità dell'incolpato per la violazione commessa, atteso il contesto in cui è avvenuta – in parziale accoglimento del gravame come innanzi proposto ritiene di potere disporre, nel caso di specie, la riduzione della sanzione della squalifica per due gare effettive, comminata dal Giudice Sportivo al sig. Ezio Rossi, ad una giornata.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riduce la squalifica a 1 giornata effettiva.

Ordina la restituzione della tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DANUCCI CIRO AL TERMINE DELLA GARA VERONA-TERNANA DEL 14.10.2007 (Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.2007).

La Ternana Calcio s.p.a., con atto in data 22 ottobre 2007, ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitte al proprio tesserato Ciro Danucci in relazione alla gara Verona – Ternana del 14 ottobre 2007, comminata con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Comunicato Ufficiale n. 47/c del 16 ottobre 2007.

La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: “perché al termine della gara, rientrato negli spogliatoi” il Danucci “spintonava un addetto federale e gli rivolgeva una frase offensiva (r. Proc. Fed.)”.

Nel rapporto del Collaboratore della Procura Federale si legge che “in violazione di norme federali e connessi allo svolgimento delle gare (Art. 36 comma 1.1, Codice di Giustizia Sportiva): al termine della gara il calciatore della Ternana contraddistinto dal n. 15 (poi identificato per Danucci Ciro) dopo aver partecipato ad una animata discussione con il calciatore n. 4 del Verona e nn. 6 e 16 della Ternana a cui assisteva il direttore di gara, all'invito rivoltagli a desistere e di lasciare il terreno di gioco, dopo che il collaboratore Dr. Donato Sozzo si qualificava esibendo il proprio *pass*, il calciatore Danucci con fare alterato e minaccioso, ponendo le mani addosso allo stesso e spingendolo indietro, gli proferiva le seguenti espressioni ripetutamente ad alta voce: <<che cazzo vuoi tu, sei un pezzo di merda>> e proseguiva l'itinerario verso gli spogliatoi. Successivamente, non ha mostrato ravvedimento alcuno per l'accaduto riprovevole”.

La società appellante, con l'atto di gravame, ha lamentato che “in realtà il Danucci Ciro aveva solo assistito e non partecipato attivamente <<all'animata discussione>> con gli altri calciatori, tanto da non essere neppure menzionato dall'Arbitro nel proprio Rapporto tra i protagonisti dei fatti accaduti a fine gara nei pressi del tunnel”, aggiungendo che “tale diretta attenzione da parte del Collaboratore della Procura Federale nei confronti del solo Danucci”, da questo “male interpretata”, aveva provocato in lui “una reazione abnorme e non giustificata, ma sicuramente da valutare nel contesto ambientale e spaziale nel quale si è manifestata, caratterizzato da violenze fisiche e verbali in uno spazio ristretto ad imbuto come quello nei pressi del tunnel che porta agli spogliatoi”.

La Ternana Calcio s.p.a. ha, quindi sostenuto che “il Danucci, appoggiò le mani addosso al Collaboratore dell’Ufficio Indagini (*rectius*: Procura Federale) non per colpirlo ma per tenere inconsciamente le distanze sia per difendersi eventualmente da aggressioni di altri tesserati che affollavano quel ristretto spazio, che per il rifiuto di vedersi indicare come un protagonista di un’accesa discussione, quando in realtà lo stesso protagonista non lo era stato”.

Di conseguenza, secondo la Società appellante, “il comportamento” del calciatore avrebbe dovuto “essere qualificato come irrispettoso nei confronti del Collaboratore della Procura Federale e non violento.

Ciò, unitamente alle parole ingiuriose pronunciate, deve portare all’applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 19 punto 4 lett. a) del C.G.S. considerando la figura del Collaboratore della Procura Federale assimilabile a quella degli ufficiali di gara e alla valutazione delle circostanze attenuanti riferibili al contesto spaziale ed ambientale nel quale i fatti si sono svolti.

Sulla base di tali argomentazioni, la società appellante ha chiesto che la “Corte di Giustizia Federale, in riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo Nazionale c/o L.P.S.C.” riduca “la squalifica inflitta al calciatore Danucci Ciro a due gare effettive” ed, in subordine, “a due gare effettive con commutazione della terza gara di squalifica in ammenda nella misura che verrà ritenuta di giustizia e di ragione”.

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all’udienza del 24 ottobre 2007, udita la relazione del componente all’uopo delegato e l’avv. Fabio Giotti, difensore dell’appellante – il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere.

Le modalità del fatto commesso dal calciatore Ciro Danucci sono certe, giacché la stessa appellante, con l’atto di gravame, non ha smentito che lo stesso “appoggiò le mani addosso al Collaboratore” della Procura Federale “per tenere inconsciamente le distanze” – quindi, come si legge nel rapporto innanzi trascritto, “spingendolo indietro” – e gli rivolse le frasi “che cazzo vuoi tu, sei un pezzo di merda”.

Né i fatti sono stati smentiti in sede di discussione.

Si è trattato, quindi, di un gesto, certamente violento – perchè eseguito adoperando una forza tale da determinare una spinta di colui che gli era di fronte idonea ad ottenere il risultato di spostarlo dal punto in cui era – e della pronuncia “ripetuta” – sempre come riferito dal rapporto in esame – di due locuzioni offensive, rivolte al collaboratore della Procura Federale, pure dopo che questo si era qualificato.

Tali fatti integrano una condotta violenta ed ingiuriosa in danno del collaboratore della Procura Federale, perché idonea a ledere il prestigio della funzione e la personale reputazione di questo; pertanto essa integra la violazione dei principi di correttezza e probità che ciascun “soggetto che svolge attività ... comunque riferibile all’attività sportiva” è tenuto ad osservare in virtù del dettato dell’art. 1, comma 1, C.G.S., sanzionabile ai sensi dell’art. 19, comm 4, lett. a) e b) C.G.S..

La sanzione irrogata dal Giudice sportivo, quindi, appare equa – in considerazione anche del cumulo delle violazioni - né ricorre alcun presupposto per potere ritenere applicabile un’attenuante che possa determinare una riduzione della stessa, nella misura irrogata dal Giudice sportivo con il provvedimento impugnato, che va confermato.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale respinge il ricorso e per l'effetto conferma la squalifica.
Ordina l'incameramento della tassa reclamo.

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato le decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO L'INIBIZIONE DELL'ACCESSO AGLI SPETTATORI DEL SETTORE “ SECONDO ANELLO CURVA NORD” DELLO STADIO PER 1 GARA (Giudice Sportivo presso LNP– Com. Uff. n.78 del 16.10.2007).

Con tempestivo reclamo del 22/10/2007 la F.C. Internazionale impugnava la decisione 16/10/2007 (pubblicata sul C.U. n. 78 del 16/10/2007) con la quale il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti deliberava di infliggere, *ex art.* 18, comma 1, lett. e) C.G.S., la sanzione dell'ammenda di €30.000,00 con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello della curva nord” inibito agli spettatori, per i comportamenti, in violazione dell'art. 11, commi 1 e 3, Codice di Giustizia Sportiva, tenuti dai propri sostenitori nel corso della gara Internazionale/Napoli, valida per il Campionato di Serie A, disputata a Milano il 6 Ottobre 2007.

Con i motivi scritti la Società reclamante deduceva: 1) che i pur deprecabili striscioni erano da ritenere manifestazioni di volgarità piuttosto che di intenti discriminatori, rilevando che, non a caso, due dei tre striscioni in questione, diversamente da quanto scritto dal Giudice Sportivo, recavano insulti solo ai tifosi avversari, ma non anche alla loro Città di provenienza; 2) l'assenza di specifici precedenti a suo carico, oltre che l'erronea applicazione dell'art. 18, comma 1, lett. e) C.G.S. in relazione alla pretesa violazione dei precetti di cui all'art. 11, commi 1 e 3, del C.G.S.. Osservava la reclamante che la violazione di cui all'art. 11, comma 3, su citato, e la conseguente sanzione *ex art.* 18, lett. e) C.G.S., avrebbe potuto essere adottata solo nei casi di recidiva, il che non era nel caso di specie; 3) la sussistenza della esimente di cui all'art. 13, comma 1, C.G.S. in relazione alla quale produceva la documentazione caladata in reclamo; 4) la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 13, comma 2, C.G.S..

Concludeva, in conformità alle deduzioni esplicitate nel reclamo ed, in subordine, perché la sanzione venisse congruamente ridotta.

Alla fissata udienza del 24 Ottobre 2007 compariva, davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, il suo difensore Avv. Adriano Raffaelli, il quale illustrava le motivazioni di cui al reclamo.

Quanto premesso, osserva la C.G.F. che il reclamo è privo di fondamento e deve essere respinto.

La decisione del Giudice Sportivo, infatti, appare esaustivamente motivata ed esente da censure di talché non si ha motivo di discostarsene.

E', infatti, vero, contraddicendo gli assunti della Società reclamante, che gli striscioni, di notevoli dimensioni, recavano scritte insultanti per i tifosi avversari ma, soprattutto, per la Città di loro provenienza, così come, di carattere spregiativo, erano i cori intonati dai sostenitori locali.

Si condivide, pertanto, il giudizio del Giudice Sportivo che ha ritenuto questi gravi comportamenti come espressione di "denigrazione per motivi attinenti all'origine territoriale", prevista e sanzionata dall'art. 11, commi 1 e 3, C.G.S., che prevede, come nella fattispecie, nei casi di particolare gravità e di pluralità di condotte, l'applicazione, tra le altre, anche della sanzione di cui alla lett. e) dell'art. 18, comma 1, C.G.S..

Altresì priva di fondamento è l'invocata richiesta di applicazione dell'esimente *ex art. 13*, comma 1, C.G.S., posto che, al di là di ogni valutazione circa le iniziative per la messa in sicurezza dello Stadio, l'impegno, per la gara in oggetto, di 397 stewards professionali e 395 volontari, non è di sicuro valso, per le evidenti carenze e falle nella prevenzione e nella vigilanza, ad evitare che i propri sostenitori introducessero sul "secondo anello curva nord" gli striscioni di che trattasi; da cui, quindi, deriva la responsabilità oggettiva della Società reclamante.

Quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti *ex art. 13*, comma 2, C.G.S., si osserva che, come nella fattispecie, proprio nei casi di accertata particolare gravità e di pluralità di violazioni, l'art. 11, comma 3, C.G.S., statuisce che possano, tra le altre, essere inflitte anche le sanzioni più gravi previste dalle lett. g – i – m) dell'art. 18, comma 1, C.G.S., e tra queste la penalizzazione di uno o più punti in classifica che questa Corte, pur ribadendo quanto più sopra esplicitato, non ha ritenuto di applicare tenuto conto del fattivo comportamento della Società reclamante che ha documentato di avere adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli accertati, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo, cooperando con le forze dell'ordine per l'adozione di misure atte e prevenire i fatti discriminatori ed agendo con tempestività per far cessare i cori e per rimuovere gli striscioni la cui presenza è stata riferita nel rapporto dei Collaboratori della Procura Federale.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la sanzione.
Ordina l'incameramento della tassa reclamo.

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato le decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICORSO A.S.D. FERENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRIONI FRANCESCO NEL CORSO DELLA PARTITA FERENTINO-ISOLA LIRI DEL 23.9.2007 (Giudice Sportivo presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n.26 del 26.09.2007).

Al 36° del primo tempo della gara FERENTINO/ISOLA LIRI, l'arbitro Sig. ZIVELLI, procedeva all'espulsione di un giocatore - n. 4 BONACQUISTI - del Ferentino per fallo di reazione.

Nell'occasione il capitano del Ferentino - precisamente il n. 6 FRIONI FRANCESCO - protestava veementemente con il direttore di gara e lo colpiva con "tre energiche spallate".

Come si legge nel referto arbitrale, i colpi ricevuti provocavano altresì la caduta in terra della matita che l'arbitro aveva in mano e lo facevano indietreggiare.

Il Giudice sportivo nella seduta del 25 settembre 2007 (*cfr.* C.U. n. 26 del 26/9/2007), squalificava per otto gare il giocatore.

Ha preannunciato reclamo con fax del 28 settembre 2007, la Società, chiedendo copia degli atti.

Con nota del 4 ottobre 2007 la Segreteria della Corte ha riscontrato la richiesta inviando copia degli atti.

Con missiva Racc. A/R dell'8 ottobre 2007, la Società ed il giocatore - documentando il pagamento della tassa - hanno proposto i motivi, allegando copia del filmato di gara, di cui è stata chiesta espressamente la visione, evidenziando l'eccessivo rigorismo della sanzione a fronte di un comportamento non così grave.

Precisa la ricorrente che non si evincono le tre energiche spallate, ma solo tre "modesti contatti", usuali durante gli incontri di calcio, di tanto che non vi è stato alcun vistoso indietreggiamento del direttore di gara, la cui matita cadeva non per le spallate ma per un contatto fortuito tra le mani del calciatore e quelle dell'arbitro.

Viene poi evidenziato che il giocatore - nella sua qualità di capitano - era legittimamente intervenuto presso l'arbitro per sostenere le ragioni del proprio compagno di squadra colpito da un provvedimento disciplinare.

Come esimente la ricorrente sottolinea infine la giovane età dei calciatori coinvolti e la "provocazione" del giocatore avversario.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia parzialmente fondata.

E' indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che vi è stato un contatto fisico tra il giocatore e l'arbitro, contatto ammesso anche in sede di discussione orale dal giocatore stesso.

Dall'esame del referto arbitrale emerge a questo proposito che il contatto è stato reiterato - tre spallate - che facevano indietreggiare il direttore di gara.

Dal contesto così delineato può affermarsi, proprio dalla ricostruzione delle modalità dei fatti, come il contatto con l'arbitro è stato cercato dal giocatore, anche se nella veemenza delle modalità della protesta.

A questo proposito, deve essere sottolineato il ruolo rivestito dal giocatore - capitano della squadra - come tale onerato dal tenere un comportamento ancor più rigoroso, di esempio, altresì, per i propri compagni. Ciò a tacere del fatto che, comunque, ogni manifestazione nei confronti dell'arbitro dovrebbe essere connotata da quei canoni di educazione e rispetto che devono improntare i rapporti fra i partecipanti alla competizione.

Detto aspetto, che costituisce un'aggravante alla violazione commessa, propria per la qualità rivestita dal calciatore stesso, Capitano, non può però offuscare la circostanza propria della previsione normativa, secondo cui, fattispecie di tenuità e comunque di modesta entità, debbano essere valutate compiutamente come "*circostanze attenuanti*" espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Appare, infatti, che il principio (*cf.*, art.19, n. 4, lett. d) secondo cui la sanzione minima non possa essere inferiore ad 8 (otto) giornate di squalifica, debba essere letto nella più compiuta portata della previsione e secondo il combinato disposto secondo cui, appunto, particolari circostanze attenuanti possano influire sulla sanzione minima della squalifica.

In applicazione di tale dettame la fattispecie concreta nella sua connotazione può essere così ricostruita.

Il giocatore si è avvicinato all'arbitro e con "tre colpetti di spalla" (tipici di quando si protesta con il direttore di gara tenendo le braccia incrociate dietro la schiena con una reazione verbale ma non propriamente fisica e violenta) lo ha, con tali modalità, colpito.

La fattispecie concreta, conseguenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta - i colpi di spalla non hanno provocato alcun danno al direttore di gara, nè vi è stata alcuna menomazione dell'azione dell'arbitro, che non risulta sia rimasto intimidito ovvero particolarmente scosso dal fatto.

Pertanto, in applicazione dell'art. 19 n. 4, C.G.S., si ritiene equo ridurre la squalifica a 6 (sei) giornate rispetto alle 8 (otto) comminate dal Giudice Sportivo, poichè, nel bilanciamento della aggravante della qualifica rivestita con la attenuante di una manifestazione impulsiva e di lieve e modesta connotazione violenta, si ritiene assolutamente prevalente quest'ultima proprio per la tenuità della consumata violenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riduce la sanzione a 6 giornate effettive di squalifica.
Ordina la restituzione della tassa.

2. RICORSO CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FERRUGIA MASSIMILIANO NEL CORSO DELLA PARTITA CALCIO COMO-SOLBIATESE DEL 30.9.2007 (Giudice Sportivo presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n.28 del 3.10.2007).

Al 46° del secondo tempo, nel corso della gara Como/Solbiatese, in occasione della segnatura del secondo goal da parte della Solbiatese, il numero 9 del Calcio Como Ferrugia Massimiliano si avvicinava all'arbitro e bestemmiando lo agguantava al braccio sinistro facendolo girare, esclamando altresì che avrebbe dovuto far fare la sostituzione.

Il giocatore veniva consequenzialmente espulso dal direttore di gara.

Il Giudice sportivo competente (*cf.* C.U. n. 28 del 3.10.2007) squalificava il calciatore per nove gare effettive.

Con fax in data 4 ottobre 2007 la Società Calcio Como preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti. Con nota del 5.10.2007, la Segreteria della Corte di Giustizia trasmetteva gli atti richiesti.

Proponeva tempestivo reclamo in data 12 ottobre 2007 la Società Calcio Como la quale, dopo una esposizione sommaria delle circostanze che avevano preceduto la segnatura del goal da parte della squadra avversaria - in particolare la richiesta sostituzione, poi non effettuata, poichè l'arbitro aveva fatto riprendere il gioco - evidenziava come la sanzione appariva sproporzionata ed eccessiva in relazione alla condotta posta in essere.

In particolare rilevava come non potesse connotarsi quale condotta violenta (ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S. il fatto che il giocatore Ferrugia avesse preso per un braccio l'arbitro, riportando a questo proposito una serie di richiami a precedenti provvedimenti della giustizia sportiva.

Contestava poi la circostanza che l'aver preso per un braccio l'arbitro avrebbe avuto quale conseguenza quello di farlo girare su se stesso, e che, comunque, nel contesto, doveva escludersi qualsivoglia connotazione di pericolosità, per l'incolumità fisica, nel gesto riportato, che era solo la conclusione di una veemente protesta.

Anche con riferimento all'espressione blasfema, con il ricorso, la Società, dopo il richiamo ad una giurisprudenza intervenuta su analoghe fattispecie, sottolineava come la detta espressione era priva di portata offensiva o minacciosa.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia parzialmente fondata.

E' indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che vi è stato un contatto fisico tra il giocatore e l'arbitro, contatto ammesso anche in sede di discussione orale dal giocatore stesso.

Dal contesto così delineato può affermarsi, proprio dalla ricostruzione delle modalità dei fatti, come il giocatore abbia solamente cercato di trattenere l'arbitro, che correva verso il centro del campo, per farlo fermare, così da spiegargli le proprie ragioni più compiutamente.

A questo proposito questa Corte osserva come il principio (art. 19, n. 4, lett. d) C.G.S: secondo cui la sanzione minima non possa essere inferiore ad 8 (otto) giornate di squalifica, debba essere letto nella più compiuta portata della previsione e secondo il combinato disposto del capoverso di cui al n. 4 dell'art. 19 medesimo, secondo cui, appunto, vengono fatte salve particolari *circostanze attenuanti* che possano influire sulla sanzione minima della squalifica.

La fattispecie concreta, consequenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta - il giocatore ha solo trattenuto l'arbitro, bestemmiano nella circostanza, ma ciò non ha avuto alcuna influenza sull'azione del direttore di gara.

Pertanto, in applicazione dell'art. 19 n. 4, cpv., del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui fattispecie di tenuità e comunque modesta entità debbano essere valutate compiutamente come "*circostanze attenuanti*" espressamente previste dal Codice stesso, si ritiene equo ridurre la squalifica a 5 (cinque) giornate rispetto alle 9 (nove) comminate dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riduce la sanzione a 5 giornate effettive di squalifica.

Ordina la restituzione della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo Coraggio)

Publicato in Roma il 7 novembre 2007

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Dott. Giancarlo Abete)